

PROVINCIA DI PISA

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA

STAZIONE APPALTANTE

La procedura di appalto è indetta dalla PROVINCIA DI PISA Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile - Via Pietro Nenni, 30 - 56124 Pisa, tel. 050 929389 pec: area.technica@provpisa.pcertificata.it Responsabile del Procedimento per la procedura di gara Ing. Cristiano Ristori tel.: 050 929637 - e-mail: c.ristori@provincia.pisa.it

PREMESSE GENERALI

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla PROVINCIA DI PISA – Servizio Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla conclusione dell'accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei **“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa”** comprendente un unico lotto funzionale (sia per i ponti SS.RR. che quelli su SS.PP).

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara

b) Disciplinare di gara

c) Modulistica per offerta costituita da:

- Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START

- Modulo DGUE e integrativo

- Modulo Ausiliaria

- Modulo Offerta Economica generato sul sistema telematico START

- Documentazione Tecnica

- schema di contratto accordo quadro

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta svolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n.1822 del 27.12.2018 e n. 402 del 26.03.2019 per l'aggiudicazione di Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. La scadenza temporale massima prevista nel contratto di accordo quadro **è fissata al 28.02.2020.**

CIG: 7791924319 CUP: E57H18001660003 Codice NUTS ITE17

OGGETTO DELL'APPALTO: L'accordo quadro, comprendente un unico lotto, ha per oggetto l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria da eseguirsi sulle opere d'arte (ponti) delle Strade Provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO A BASE D'ASTA: € 1.432.000,00 di cui € 1.289.000,00

soggetti a ribasso ed € 143.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In relazione alla tipologia di lavori oggetto degli accordi si prevede un valore medio degli oneri di sicurezza rispetto all'importo totale di ciascun accordo pari al 4%, variabile in relazione ai progetti che saranno redatti.

Il valore dell'accordo quadro è stato stimato sulla base dell'art. 35 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo potrà subire a insindacabile giudizio dell'Amministrazione riduzioni dell'importo affidato, secondo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI CUI SI COMPONE

L'INTERVENTO: La categoria generale prevalente è la **OG3** -lavori stradali- **classifica III bis € 1.095.650,00 (85,0%)**.

Altra categoria di lavori, diversa dalla prevalente, di importo stimato singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, scorporabile con obbligo di qualificazione è: **OS11** -apparecchiature strutturali speciali- **classifica I € 193.350,00 (15,0%)**.

Ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. **non è ammesso Pavalimento** per le opere rientranti nella **categoria OS11** in quanto il relativo valore supera il 10% dell'importo complessivo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i

lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Pena l'esclusione i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere oltre ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.

E' fatto altresì divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Relativamente ai documenti per i quali gli Enti certificanti hanno stipulato le relative convenzioni con l'ANAC la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art.81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara in quanto trattasi di appalto a misura. Si procederà al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10% per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice, o in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi del comma 2 del decreto sopracitato. Il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del Codice sarà effettuato con l'utilizzo di tre decimali, e sarà svolto automaticamente dal sistema Start, conformemente alle Linee guida ANAC.

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, in base ad elementi specifici, come previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Il termine di attuazione dell'accordo è fissato al 28.02.2020. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

L'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto disciplina la procedura per l'avvio degli interventi e relativi contratti attuativi. Per ciascun intervento, la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata nei termini di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Per ciascun contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 26.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve corredare l'offerta,

adottando gli schemi tipo di cui al DM 31/2018, con una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel presente Disciplinare, da prestare a sua scelta in contanti, con bonifico, in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o anche mediante garanzia o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, a **pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.lgs 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, verrà svincolata tempestivamente nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

L'aggiudicatario deve prestare **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 **adottando gli schemi tipo di cui al DM 31/2018.**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 7, l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 500.000,00, come disciplinato dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi lungo le SSPP mentre con risorse trasferite dalla Regione Toscana per quanto concerne gli interventi da effettuarsi lungo le SSRR.

I pagamenti saranno erogati per stati di avanzamento di lavori relativamente

a ciascun contratto attuativo dell'appalto, secondo le seguenti regole generali:

- per contratti attuativi di importo netto pari o inferiore a € 50.000,00 si procederà con un unico stato di avanzamento;
- per i contratti attuativi di importo netto superiore a € 50.000,00 si procederà con emissione di stato di avanzamento di importi pari a 50.000,00.

La rata di saldo dovrà avere importo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Provincia della fattura emessa dalla ditta appaltatrice; la specifica dell'avvenuto pagamento si intende dalla data di emissione del mandato.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); al concorrente che

partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti di

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente **OG3 Lavori Stradali classifica III bis** e alla categoria **OS11 -apparecchiature strutturali speciali- classifica I**, così come precisato nel Paragrafo "Categorie e Classifiche di cui si compone l'intervento".

Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo

orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) del D.Lgs. 50/2016, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. Per lavori scorporabili si intendono lavori come definiti all'art. 3 comma 1 lett. 00-ter del D.gs 50/2016. Per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45

comma 2 lett. d) e) f) del D.Lgs. 50/2016, l'impresa mandataria possiede i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa che ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la **mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le

dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 **compilando e sottoscrivendo, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e documento integrativo).**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Provincia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

FACOLTA' DI SVINCOLO: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte.

SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ed è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare nel DGUE parte II sezione D) i lavori e le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 4 del Codice dei Contratti. **In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all'affidatario di depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del citato decreto, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La S.A. provvederà prima di autorizzare il subappalto a verificare il possesso dei requisiti suddetti, così come previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 105 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non può essere autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Qualora il concorrente intenda riservarsi la possibilità di subappaltare **attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall'art. 105 co. 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, sarà tenuto:

- a specificare **nel DGUE, parte II sezione D**, in sede di elencazione delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e della relativa quota

(espressa in percentuale) sull'importo contrattuale, che tali prestazioni o lavorazioni rientrano fra quelle di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 e che si avvarrà di subappalto ai sensi del co. 2 periodo secondo dell'art. 105 del Codice;

- ad indicare **nel DGUE, parte II sezione D**, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 co. 6 del Codice, la terna di subappaltatori;

- ad allegare insieme alla propria documentazione amministrativa, **il DGUE e relativo documento integrativo, sottoscritto da ciascun subappaltatore** indicato nella terna attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato nella terna, e **dovrà inserire nel proprio PASSOE** ciascun subappaltatore come "mandante" in conformità alle indicazioni fornite dall'Anac.

Il medesimo subappaltatore potrà essere indicato in più terne ed il concorrente dovrà, in ogni caso, produrre la documentazione di cui sopra.

Conformemente a quanto disposto dal bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in

proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

AMMISSIONE IMPRESE RIUNITE: Come previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) ed e) del citato decreto anche se non ancora costituiti. **In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici** che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del sopracitato decreto, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, **compila la Parte II sezione C del DGUE.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, le seguenti dichiarazioni:

- a) **DGUE** dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II[^], sezioni A e B, alla parte III[^], alla parte IV[^], in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI[^];
- b) contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

- c) il documento "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS.50/2016", resa con l'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per

le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.) Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. **non è ammesso l'avvalimento** per le opere rientranti nella **categoria OS11** in quanto il relativo valore supera il 10% dell'importo complessivo dei lavori.

• Modulo ad **integrazione del DGUE.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

PIANI DI SICUREZZA: Prima della stipulazione del contratto di appalto e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, secondo quanto previsto all'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto. In occasione di ciascun contratto attuativo sarà valutato se ricorrono i presupposti di nomina del CSP e CSE.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema START, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno **30 Aprile 2019 alle ore 12.00 la seguente documentazione, pena l'irricevibilità e esclusione:**

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) OFFERTA ECONOMICA, firmata digitalmente dal titolare o legale

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, dell'art. 18 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, **la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata** e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA:

A1.) Domanda di partecipazione, firmata digitalmente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 redatta in lingua italiana, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni ai sensi dell'art.76 co. 5 del Codice;

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni

oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati** che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto

dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A2.) Dichiarazioni rese dal legale rappresentante redatte sul DGUE contenenti le indicazioni del presente disciplinare e del Capitolato Speciale, compilato secondo le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' a carico del partecipante, l'onere di barrare le sezioni del

documento che non interessano.

Come da comunicato dell'ANAC, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 possono **essere dichiarate dal legale rappresentante dell'impresa con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., indicando i dati identificativi degli stessi**, mediante l'utilizzo del DGUE.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione suddetta, sottoscriverla digitalmente allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Nel caso di soggetti cessati (ivi compresi in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda), le dichiarazioni di cui all'art. 80 sopradette devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Le imprese dovranno dichiarare le misure adottate per comprovare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà risultare dall'estromissione dall'incarico, dall'avvio di azione di responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche dai provvedimenti espulsivi dello stesso a causa di tale condotta.

Dovrà essere presentato **un distinto DGUE per ogni soggetto riunito**, indicando nella parte II – forma della partecipazione, tutti gli operatori economici che partecipano al gruppo di operatori economici già costituito in qualità di mandanti e di mandatario ovvero tutti gli operatori economici che parteciperanno al gruppo da costituirsi in caso di aggiudicazione in qualità di mandanti e di mandatario designato.

Nel caso di partecipazione di consorzi stabili:

- nel DGUE parte II – forma della partecipazione vanno indicati il consorziato/i consorziati, per il quale/i quali il consorzio stabile partecipa;

- **ciascun consorziato esecutore deve presentare un DGUE distinto.**

L'eventuale assenza di alcuni dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non singolarmente individuati nel DGUE, può essere dichiarata nella Parte III – sez. D del DGUE, ossia “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla Legislazione nazionale dello Stato Membro dell’Ente Aggiudicatore”.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 207/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

A3.) Documento integrativo al DGUE

Per la compilazione si rinvia al contenuto di cui al punto precedente.

A4.) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte

dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

- **per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

A5.) Ulteriori Dichiarazioni integrative del concorrente

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

- attesta di essere informato, ai sensi del regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice, le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;

- [per gli operatori economici **ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- [Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo]

dichiara l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

A6.) Garanzia provvisoria, secondo il Modello di cui al D.M. 31/2018, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari a € 28.640,00 ovvero 2% dell'importo a base di gara.

L'impresa in possesso delle certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee, godrà dei benefici di cui all'art. 93 comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 c.2 lett.e) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppada assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

In caso di RTI non costituita la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti associati.

La garanzia provvisoria deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt.103 e 104 del D.Lgs.50/2016.

A7.) Ricevuta contributo ANAC. I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018 e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it). Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di € 140,00 e dovrà essere versato con le modalità di seguito indicate.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 7791924319 che identifica la procedura al quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà

disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con il termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'Impresa mandataria – capogruppo.

A8.) Copia dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e.), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

A9.) Avvalimento

In caso di avvalimento, inserire nel sistema START la documentazione richiesta nel presente Disciplinare di gara.

A10.) Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti deve essere inserito a sistema, il documento **“PASSOE”** anche per l'eventuale terna dei subappaltatori, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile

presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A11.) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della causale del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo - **CIG 7791924319**”

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell'F23.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa a pena di esclusione.

B. OFFERTA ECONOMICA redatta nel modulo “OFFERTA ECONOMICA” presente in Start, nella sezione della gara in oggetto, **pena l'esclusione**, dovrà essere firmata digitalmente contenere il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso (inclusivo del costo della manodopera) al netto degli oneri della sicurezza.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso al massimo con tre cifre decimali. Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro (diversi da quelli non soggetti a ribasso).

L'offerta a **pena di esclusione**, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve, né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

Sono escluse le offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo del lotto a base d'asta; sono, altresì, escluse le offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete;

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEI non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l'offerta economica deve essere **firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti** che costituiranno il concorrente e deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi designato quale mandatario (come disposto nel presente disciplinare di gara).

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al presente disciplinare di gara, l'offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario. Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

Per presentare l'Offerta Economica il concorrente dovrà:

- **accedere**, nel sistema START, alla pagina dedicata alla presente procedura di gara;

- **compilare** on line l'apposito form accedendo alla “gestione documentazione economica”;
- **scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento “offerta economica”;
- **inserire** nel sistema il documento “offerta economica” nell'apposito spazio previsto.

ALTRE INFORMAZIONI: La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le norme ancora in vigore, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC è comunque richiesto **a pena di esclusione.**

Non si farà luogo ad esperimento di migliororia.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di non appaltare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea

rispetto all'oggetto del contratto.

Con la partecipazione alla presente gara l'impresa si impegna in caso di aggiudicazione, all'osservanza e all'accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

La documentazione tecnica relativa all'appalto è visibile sulla piattaforma START - <https://start.toscana.it>

La procedura aperta avrà luogo presso la sede della Provincia di Pisa sita in Via Pietro Nenni n. 30 **il giorno 6 Maggio 2019 alle ore 09.30.**

In caso di presentazione di un elevato numero di offerte, le operazioni di gara potranno proseguire nei giorni successivi e saranno comunicate nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" della piattaforma START.

Della gara e del relativo esito sarà redatto apposito verbale.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico

esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma START.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto provvede all'aggiudicazione.

CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 6 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 055.6560174.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 29,76 e 83 c.9 relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, e art. 29 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti

online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: La stazione appaltante procede alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge e ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., i controlli sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e relative dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà costituire la

garanzia definitiva, secondo gli schemi del DM 31/2018, prima della stipulazione del contratto definitivo di appalto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre tutti i documenti previsti dalla normativa vigente e quanto previsto dalla Legge 136/2010, entro il termine perentorio stabilito dalla Provincia, la quale stabilirà anche il giorno e l'ora della stipulazione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta comunque stabilito e convenuto contrattualmente che l'appaltatore non potrà pretendere alcun pagamento prima della firma e della repertoriatura del contratto, né verranno riconosciuti interessi moratori o corrispettivi per gli eventuali crediti maturati dall'impresa prima di tale data.

Il presente appalto è soggetto alle norme relative all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui alla legislazione vigente.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i diritti di segreteria, le spese di redazione, bollo, registrazione comprese quelle concernenti il rilascio di copie.

L'aggiudicazione definitiva non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato previa acquisizione della documentazione richiesta.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare sono applicabili e si intendono inserite nel contratto di appalto le norme e le condizioni contenute nel capitolato generale di cui al D.M. 145/2000, nel capitolato speciale d'appalto, nelle disposizioni di legge e regolamenti in vigore disciplinanti la materia, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto nel termine stabilito dalla Provincia, ovvero nel termine indicato nell'eventuale diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Avverso gli atti della presente procedura di gara il concorrente potrà proporre ricorso al TAR Toscana, con sede in Firenze Via Ricasoli n. 40, nel termine di 30 gg. dalla conoscenza degli atti oggetto di impugnazione.

Le controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pisa.

È esclusa la competenza arbitrale.

Le misure e condizioni per la corresponsione dell'anticipazione sono regolate dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per

ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche), nonché di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Non si darà corso all'apertura delle offerte che risultino pervenute oltre il termine perentorio indicato e/o non debitamente firmate con firma digitale certificata in corso di validità.

Resta inteso infine che il presente Disciplinare di gara non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa stazione appaltante o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La Provincia di Pisa dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,

con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali è possibile visitare il sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione “privacy” Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy.

Responsabile del procedimento **Ing. Cristiano Ristori**.

Ai sensi dell'art. 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano nazionale e uno locale e le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione, così come stabilito dall'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente disciplinare è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, Cascina, San Miniato, Santa Maria a Monte, Crespina-Lorenzana e Vicopisano, sul profilo del committente della Provincia di Pisa: www.provincia.pisa.it, sezione bandi di gara, sul sito della Regione Toscana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

Pisa, 10 aprile 2019

IL DIRIGENTE

(Ing. Cristiano Ristori)

